

Pubblicato il 27/03/2020

**N. 01283/2020 REG.PROV.COLL.**

**N. 04971/2015 REG.RIC.**

**N. 03871/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4971 del 2015, proposto da Ferrarelle S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Cilento, Giovanni Pesce, Maurizio Pinnaro', Pierantonio Morabito De Luca, con domicilio digitale come da PEC indicata nei registri del Ministero della Giustizia;

***contro***

Comune di Rocchetta e Croce in persona del Sindaco pro tempore, in persona Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Eliseo Laurenza, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Sasso in Napoli, via Toledo, 156; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Napoli, domiciliataria come da PEC

indicata nei registri del Ministero della Giustizia;  
Regione Campania in persona del Presidente pro tempore non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 3871 del 2019, proposto da Ferrarelle S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Corso, Giovanni Pesce, Maurizio Pinnaro', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Rocchetta e Croce, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Eliseo Laurenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

quanto al ricorso n. 4971 del 2015:

del verbale di deliberazione del consiglio comunale del comune di Rocchetta e Croce n.14 del 2.7.15 avente ad oggetto il rigetto della proposta di accordo formulata da Ferrarelle spa;

nonché per :

- ) accertare e dichiarare l'inefficacia dell'art. 1 del protocollo siglato il 2.2.2001 quanto al versamento del contributo per la riqualificazione ambientale;
- ) accertare e dichiarare comunque l'inefficacia delle restanti clausole del Protocollo d'Intesa in questione;
- ) accertare e dichiarare la nullità parziale del protocollo d'intesa;
- ) annullare nel merito previa sospensione i provvedimenti impugnati accertando comunque l'insussistenza della pretesa del Comune in essa contenuta;

quanto al ricorso n. 3871 del 2019:

per l'annullamento:

-) del decreto ingiuntivo n. 1042/19 adottato l'8 luglio 2019 dal Presidente del TAR Campania, Sez. VII, pubblicato il 12 luglio 2019

nonchè per:

-) l'accoglimento della domanda di risoluzione del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 2 febbraio 2001 tra il Comune e l'allora concessionaria Italaquae s.p.a.

-) l'accertamento dell'avvenuta cessazione degli effetti del Protocollo o di nullità del Protocollo stesso;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rocchetta e Croce e del Ministero;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

## FATTO

1.1. Il fascicolo n. 4971/2015 scaturisce dall'impugnazione, da parte della Ferrarelle s.p.a., della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Rocchetta e Croce con cui si è rigettata la proposta di accordo formulata dalla società ricorrente in merito all'applicazione del Protocollo d'Intesa siglato il 02.02.2001 tra la ricorrente, il predetto ente, la Regione Campania, le organizzazioni sindacali, il Prefetto di Caserta, la direzione del lavoro e l'unione industriali. Nel medesimo atto, peraltro, il Comune di Rocchetta e Croce diffida la ricorrente: al pagamento di euro 323.444,24 quali importi dovuti dal 2010 al 2015; a corrispondere 90.000 euro a titolo di spese legali per i contenziosi amministrativi già svolti; ad adempiere alle ulteriori pattuizioni relative alle assunzioni da effettuarsi per almeno il 20% a favore di residenti nel Comune intimato e all'utilizzo di imprese site nel territorio comunale

per le esigenze aziendali; ad adeguare il contributo ad euro 60.000,00 (in luogo dei 100 milioni di lire previsti originariamente).

1.2. Parte ricorrente - premesso che la vicenda, in passato, è già stata posta al vaglio degli organi di giustizia amministrativa che hanno indicato nel giudice amministrativo quello munito di giurisdizione in quanto il Protocollo sarebbe un 'patto territoriale' previsto dall'art. 2, comma 203, lett. d), della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 (C.d.S. n.2244/2012) - muove diverse censure al provvedimento impugnato, meglio descritte di seguito.

I) In primo luogo, la richiesta sarebbe illegittima e contraria alla buona fede in ragione della inefficacia sopravvenuta del protocollo, scaduto nel 2006 e mai rinegoziato; la rinegoziazione, infatti si renderebbe necessaria per le mutate condizioni di fatto e normative sottese alla concessione di cui beneficia parte ricorrente (sfruttamento acque sorgive) rinnovata per quindici anni a decorrere dal 11.04.2010 con l'obbligo di corrispondere al Comune intimato le somme previste dall'art. 36 L. Reg. Campania n. 8/2008. La previsione di questo contributo priverebbe di causa il contributo previsto dal Protocollo di Intesa per la 'riqualificazione ambientale'. Inoltre, si rileva che la società ha cambiato proprietà e che le condizioni di mercato sono difficili e tali da dover condurre a una riconsiderazione dell'indicato protocollo. Si afferma, poi, che il Comune non solo avrebbe rifiutato di rinegoziare il protocollo ma avrebbe anche aggravato le richieste effettuate in base allo stesso. Ebbene, in mancanza di tale rinegoziazione, il protocollo d'intesa citato dovrebbe ritenersi privo di efficacia.

II) L'obbligo di rinegoziare l'accordo, illegittimamente violato, peraltro, deriverebbe anche dalla Sentenza n. 2574-2015 del Consiglio di Stato - resa tra le stesse parti in relazione ai contributi dovuti dalla società ricorrente al Comune per gli anni 2010 e 2011 - che imporrebbe di rinegoziare il predetto protocollo d'Intesa. Parimenti

illegittime sarebbero, poi, le richieste di 90.000 euro di spese legali e di adeguare il contributo a euro 60.000.

III) Scaduto il quinquennio di efficacia, poi, il Protocollo non potrebbe ritenersi rinnovato tacitamente né automaticamente, se non altro per mancanza di forma scritta, e, pertanto, sarebbe viepiù imprescindibile la rinegoziazione di tale intesa.

IV) Non risulterebbe, poi, che gli importi già corrisposti, destinati alla riqualificazione ambientale, siano effettivamente stati impiegati in modo coerente a tale destinazione in quanto il Comune non avrebbe provato nulla in proposito.

V) Ancora, gli obblighi di favorire le imprese locali e di assumere soggetti residenti nel Comune indicato, ove resi permanenti, costituirebbero una diuturna limitazione ai principi comunitari di libera circolazione e di libertà dell'attività economica, come dei principi costituzionali della libertà dell'attività economica (art. 41 Cost.).

VI) La delibera impugnata sarebbe, inoltre, illegittima per il mancato coinvolgimento degli altri enti pubblici che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa, ossia il Prefetto di Caserta e la Regione Campania.

VII) La mancanza di regolarità contabile della delibera, attestata non dal responsabile del servizio interessato, bensì dal medesimo Sindaco nella qualità di responsabile dell'area finanziaria del Comune.

1.3. La Ferrarelle s.p.a., oltre a chiedere a) l'annullamento della delibera e la sospensione della sua efficacia, chiede, altresì:

b) accertarsi la cessazione degli effetti del protocollo d'intesa;

c) accertarsi, per quanto occorra, la nullità parziale del medesimo atto;

d) accertarsi la non debenza degli importi richiesti con la menzionata deliberazione del Consiglio Comunale.

1.4. La vicenda aveva un ampio riscontro giurisprudenziale compendiato:

-) dalla Sentenza n. 2244/2012 del Consiglio di Stato, sez. V, che qualificava il protocollo come patto territoriale di cui all'art. 2 co. 203 L. 662/1996 e attribuiva la giurisdizione al giudice amministrativo;

-) dalla Sentenza n. 26339/2017 con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione attribuivano la giurisdizione in materia al G.A. precisando, tuttavia, che il protocollo d'intesa andava ascritto agli accordi integrativi del provvedimento ex art. 11 L. 241/1990 e, in particolare, delle autorizzazioni edilizie rilasciate dal Comune di Rocchetta e Croce;

-) dalla Sentenza n. 2574/2015 del Consiglio di Stato, sez. V, che, in parziale riforma della Sentenza del T.A.R. n. 2841/2014, ha stabilito che: a) il contributo di cui si discute è finalizzato alla riqualificazione ambientale e non è, quindi, sovrapponibile a quello previsto dalla legislazione regionale (L.R. Campania 8/2008 la quale pone a carico dei concessionari l'obbligo di versare in favore dei comuni «*ove sono ubicati i punti di educazione*» un contributo annuo proporzionato «*alla quantità di acqua confezionata e commercializzata*» -comma 8 -, avente destinazione vincolata alla «*realizzazione di interventi ed iniziative finalizzate alla salvaguardia del patrimonio idrotermominerale*» - comma 12-) ; b) il fondamento causale dell'obbligo pattiziamente assunto dalla Ferrarelle con il protocollo d'intesa consiste nel riparare ai pregiudizi di carattere ambientale e più in generale al territorio interessato dall'attività di sfruttamento industriale delle sorgenti di acqua minerale, attraverso una somma forfetariamente determinata in sede convenzionale; c) il contributo di cui al protocollo di intesa è dovuto anche dopo il periodo quinquennale in ragione della perdurante operatività della condizione a cui esso è dovuto (sfruttamento delle acque minerali); d) resta ferma la possibilità per la concessionaria di chiedere la rinegoziazione del contributo, espressamente prevista dal protocollo d'intesa, laddove sia intervenuto un mutamento anche parziale dei presupposti alla base della sua originaria previsione.

1.5. Nelle ultime memorie, la parte ricorrente ha sostenuto come la Sentenza della Cassazione abbia, nei fatti, caducato i presupposti giuridici delle Sentenze del giudice amministrativo così da avvalorare la pretesa di cui al ricorso di ritenere il contratto nullo e comunque risolubile.

Il Comune di Rocchetta, nelle proprie ampie memorie, rileva che:

- ) la proposta transattiva respinta con la delibera impugnata era, in realtà, una proposta tesa a risolvere il protocollo d'intesa, la cui validità e perdurante efficacia è, invece, stata confermata dal giudice amministrativo con conseguente inammissibilità del ricorso anche per violazione del ne bis in idem;
- ) l'atto impugnato sarebbe comunque endoprocedimentale in quanto il Comune si è limitato a respingere la proposta della parte ricorrente e a formularne una propria: il ricorso sarebbe inammissibile;
- ) la pretesa di dichiararsi la cessazione di efficacia del protocollo è, quindi, del tutto destituita di fondamento e, comunque, l'istanza non è qualificabile come pretesa di rinegoziazione nel quantum ma come volontà di cessare l'efficacia del protocollo per cui legittimamente essa è stata respinta; il Comune ammette la possibilità della negoziazione del protocollo previa convocazione delle parti originariamente coinvolte;
- ) l'obbligo minimo di assumere il 20% dei lavoratori stagionali tra i residenti nelle comunità limitrofe non limiterebbe in alcun modo la libertà imprenditoriale della ricorrente, libera di accertare l'idoneità dei lavoratori e di individuarli;
- ) la qualificazione operata dalla Corte di Cassazione è stata posta a base di ragioni nuove non contemplate nel ricorso che avrebbero necessitato la notifica della memoria onde poter instaurare il contraddittorio: esse sono pertanto inammissibili;
- ) la qualificazione operata dalla Suprema Corte, comunque, vale ai soli fini del riparto di giurisdizione mentre non può incidere sulla qualificazione della fattispecie che spetta al giudice munito di giurisdizione.

2.1. Il fascicolo n. 3871/2019 deriva, invece, dall'atto notificato in data 19/09/2019 e depositato in data 08/10/2019 con cui la Ferrarelle s.p.a. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1042/2019 emesso da questo TAR in data 12/07/2019, recante l'ingiunzione a pagare la somma di € 413.165,00 oltre agli interessi di mora e alla rivalutazione dalle scadenze delle singole annualità (28 febbraio di ogni anno, dal 2012 al 2019) in esecuzione del Protocollo d'intesa stipulato il 2 febbraio 2001 tra l'allora società Italaquae (oggi Ferrarelle s.p.a.) e il Comune di Rocchetta e Croce.

2.2. Dati i fatti di causa già esposti al capo 1, la parte ricorrente rappresenta che, con ricorso per decreto ingiuntivo del 5 luglio 2019, il Comune di Rocchetta e Croce aveva chiesto il pagamento di € 413.165,00 oltre interessi di mora e rivalutazione dalle scadenze delle singole annualità (dal 2012 al 2019) e che la relativa domanda era stata accolta mediante l'emanazione del decreto ingiuntivo, n. 1042/19, rilasciato dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sez. VII, l'8 luglio 2019 e pubblicato il successivo 12 luglio.

2.3. L'istante formula i seguenti motivi di opposizione al decreto:

A. Violazione dell'art. 633 c.p.c. richiamato dall'art. 118 c.p.c., in quanto il Comune ricorrente non aveva dato alcuna prova di aver destinato le somme ricevute all'adempimento degli obblighi di riqualificazione ambientale;

B. Violazione dell'art. 633 c.p.c. richiamato dall'art. 118 c.p.c. sotto altro profilo, in quanto il Comune ricorrente in sede ingiuntiva aveva taciuto la pendenza del contenzioso incentrato proprio sulla contestazione del titolo di debenza;

C. Violazione dell'art. 11 della L. 241/1990, in relazione all'art. 633 c.p.c. in quanto il Protocollo d'intesa, posto a fondamento del provvedimento ingiuntivo, non avrebbe avuto natura di accordo accessivo a un atto concessorio, ma piuttosto ad una mera autorizzazione all'esecuzione dello scavo e posa in opera di una condotta in acciaio per il trasporto di acqua minerale;

D. Violazione dell'art. 11 della L. 241/1990 in relazione agli artt. 1175, 1366 e 1453 c.c. – Violazione del giudicato formatosi nella sentenza del Consiglio di Stato, n. 2574/2015 in quanto il Comune ricorrente in sede ingiuntiva avrebbe avuto una condotta contraria al canone di buona fede, ai sensi dell'art. 1175 c.c., richiamato dall'art.11 l. n. 241/1990, omettendo di riferire le iniziative intraprese dalla Ferrarelle per la rinegoziazione dell'accordo, la cui rinegoziabilità dopo cinque anni era espressamente prevista;

E. Violazione dell'art. 11 della L. 241/1990 in relazione all'art. 1453 c.c. – Risolubilità del contratto per inadempimento del Comune in quanto l'Ente territoriale non avrebbe intrapreso alcuna iniziativa diretta alla riqualificazione ambientale;

F. Violazione dell'art. 11 della L. 241/199 in relazione all'art. 1467 c.c. - Risolubilità del contratto per eccessiva onerosità in quanto, a seguito dei successivi interventi legislativi la prestazione richiesta sarebbe divenuta eccessivamente onerosa;

G. Violazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2574/2015 - Violazione dei motivi di diritto indicati nel ricorso n. 4971/2015 - Violazione del principio di buona fede e della clausola del Protocollo che impone la rinegoziazione in quanto la condotta del Comune, di interruzione delle trattative, mediante la formulazione "autoritativa" di una controproposta, sarebbe stata contraria al canone di buona fede;

H. Annullabilità del Protocollo del 2 febbraio 2001 – Violazione dell'art. 11 co. 2 L. 241/1990 in relazione all'art. 1434 e 1438 c.c. in quanto l'atto negoziale in questione non risponderebbe al modello legale di cui all'art.11 l. n. 241/1990, poiché non diretto a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale e non adottato in accoglimento di osservazioni e proposte adottate ai sensi dell'art.10 della l. n. 241/1990.

2.4. All'udienza pubblica del 26 febbraio 2020, entrambe le cause erano trattenute in decisione.

## DIRITTO

3. In via assolutamente preliminare, occorre riunire i due ricorsi indicati in epigrafe che si presentano connessi soggettivamente, per l'identità delle parti, e oggettivamente avendo entrambi a oggetto la contestazione della validità e della perdurante efficacia del protocollo d'Intesa siglato il 02.02.2001.

4.1. Nel merito, occorre innanzitutto definire la natura e l'efficacia di tale protocollo d'intesa.

4.2. Ebbene, non può che farsi riferimento alla Sentenza n. 2574/2015 della quinta Sezione del Consiglio di Stato che ha riformato la Sentenza di questo T.A.R., sez. III, n. 2841/2014.

4.3. Quella causa aveva a oggetto l'inadempimento della odierna ricorrente agli obblighi pecuniari derivanti del protocollo che il T.A.R. riteneva non più sussistenti. Il Consiglio di Stato, invece, con la richiamata Sentenza affermava che, pur dopo la scadenza, il Protocollo era da intendersi ancora valido ed efficace e che l'obbligo al versamento delle somme ai sensi dell'art. 36 L. Reg. Campania n. 8/2008 non elideva la distinta obbligazione pecuniaria derivante dal protocollo d'intesa.

In particolare, si affermava che il contributo previsto dal protocollo d'intesa, abbia *“la finalità di riparare i pregiudizi ambientali, oltre che di carattere urbanistico ed edilizio, derivanti dall'attività industriale di sfruttamento delle sorgenti di acque minerali e dunque una funzione di tipo risarcitorio, ben distinta da quella promozionale perseguita attraverso il contributo previsto dalla legislazione regionale in materia di concessioni di acque minerali”*.

In quel giudizio, il Comune documentava *“di avere utilizzato il contributo in questione per realizzare le necessarie infrastrutture di collegamento viario allo stabilimento industriale della concessionaria, mentre quello dovuto in sede di pagamento del canone di concessione è stato invece*

*impiegato per la realizzazione di un “parco delle acque”, ossia della gestione in convenzione con altre municipalità del patrimonio idromineroale comune”.*

All’esito di tale ricostruzione, il Consiglio di Stato affermava che il fondamento causale dell’obbligo assunto dalla Ferrarelle s.p.a. consistesse *“nel riparare ai pregiudizi di carattere ambientale e più in generale al territorio interessato dall’attività di sfruttamento industriale delle sorgenti di acqua minerale, attraverso una somma forfetariamente determinata in sede convenzionale”* e che tanto lo distinguesse dal contributo conglobato nel canone di concessione ai sensi del citato art. 36 l. reg. n. 8/2008. Esso è, infatti, è destinato *“a sovvenire iniziative locali di conservazione, promozione e valorizzazione delle acque pubbliche, a tutela dunque di un bene collettivo, vale a dire di attività che non necessariamente presuppongono attività pregiudizievoli di tale risorsa e le conseguenti esigenze di ripristino dello status quo ante”*. Si escludeva, quindi, che il contributo economico di cui al protocollo di intesa fosse sovrapponibile a quello previsto dalla legge regionale, così confermandone la ratio e l’efficacia.

4.4. La parte ricorrente rileva, in proposito, che la Sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU, n. 26339/2017 imponga di sovvertire la ricostruzione operata dal Consiglio di Stato in quanto la Suprema Corte avrebbe espressamente individuato la finalità dell’accordo nel favorire l’adozione di singoli provvedimenti di autorizzazione “urbanistica” alla posa delle condotte e alle altre opere necessarie per l’operatività dello stabilimento. Una volta completate tali opere e ripristinato il relativo pregiudizio ambientale, verrebbe meno la causa alla base del protocollo che non potrebbe avere alcuna ulteriore operatività.

4.5. Il Collegio ritiene di disattendere la ricostruzione della parte ricorrente per plurimi ordini di ragioni.

5.1. In primo luogo, il valore delle statuizioni di merito recate nella menzionata Sentenza n. 2574/2015 del Consiglio di Stato non è intaccato dalla pronuncia della Corte di Cassazione che ha attribuito la giurisdizione al giudice amministrativo.

Il sindacato della Corte di Cassazione rispetto alle Sentenze del giudice amministrativo, infatti, è da ritenersi limitato al solo riparto di giurisdizione e non si estende alla qualificazione delle situazioni giuridiche operata dal giudice titolare della cognizione sulla materia; il sindacato della Corte regolatrice non può, infatti, spingersi a valutare pretesi *errores in procedendo* o *in iudicando* del giudice munito di giurisdizione (arg. ex C. Cost. 6/2018).

5.2. In secondo luogo, la qualificazione operata dalla Corte di Cassazione - che ha rinvenuto il fondamento causale delle obbligazioni assunte nel protocollo nel superamento dei problemi e degli impedimenti connessi al rilascio delle autorizzazioni di competenza comunale – non implica che le problematiche a cui il protocollo ha inteso ovviare fossero transitorie e che, quindi, si esaurissero con il rilascio delle autorizzazioni. Le opere autorizzate, infatti, ben potrebbero arrecare un perdurante pregiudizio ambientale al territorio con conseguente persistenza della ragione alla base del versamento delle somme indicate nel protocollo d'intesa.

6.1. Tanto premesso, la Sentenza del Consiglio di Stato consente di ritenere superata ogni questione relativa alla validità originaria del protocollo; la relativa valutazione, infatti, deve ritenersi implicitamente compresa nel giudicato di quella Sentenza che, condannando la Ferrarelle s.p.a. all'adempimento dei relativi obblighi, ha riconosciuto la perdurante validità dell'intesa quanto meno nella parte che riguardava il pagamento di una somma annuale al Comune ricorrente (si veda sul perimetro del giudicato implicito in materia di nullità contrattuale, Cassazione civile sez. un., 12/12/2014, n.26242).

6.2. Esplicitamente, poi, la menzionata Sentenza del Consiglio di Stato ha negato, come si è detto, che l'introduzione del contributo di cui alla L. reg. 8/2008 escludesse la debenza delle somme indicate nel protocollo di intesa e, ancora, che la scadenza del quinquennio determinasse l'inefficacia del protocollo stesso, ferma la possibilità di rinegoziarlo.

6.3. Il giudicato formatosi sulla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2574/2015 esclude, quindi, che il protocollo, nella parte relativa ai profili economici, possa dirsi nullo per sopravvenuta mancanza di causa o annullabile per la mancata rinegoziazione o, ancora, inefficace per la scadenza del termine quinquennale. Deve, altresì, darsi per acclarata la conformità del comportamento dell'ente locale al giudicato in questione; come meglio si dirà in seguito, il provvedimento impugnato con il ricorso n. 4971/2015 è perfettamente coerente con l'iter argomentativo seguito dal Supremo Consesso di giustizia amministrativa.

6.4. I numerosi motivi di gravame, comuni ai due ricorsi, relativi agli aspetti indicati nei capi che precedono devono, quindi, ritenersi infondati.

7.1. Per altro verso, sono infondate le pretese relative alla risoluzione del protocollo recate nel ricorso per opposizione al decreto ingiuntivo n. 3871/2019.

7.2. Per un verso, non è applicabile la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.) non essendo ravvisabile, nel protocollo, una figura di contratto a prestazioni corrispettive; il contributo, infatti, è parametrato alla ricomposizione ambientale dell'area e non a una "prestazione" del Comune intimato.

Inoltre, non è dimostrato che l'introduzione del contributo a opera della menzionata legge regionale abbia reso insostenibile il versamento di una somma che, peraltro, ha oggi un valore ben minore per il normale effetto dell'inflazione (la somma è stata pattuita nel 2001 e, quindi, in lire).

Lo strumento per adeguare la somma di cui al protocollo alle circostanze sopravvenute è previsto nello stesso protocollo ed è la "rinegoziabilità" della stessa dopo la scadenza del primo quinquennio. Sul punto, si tornerà in seguito.

7.3. Per altro verso, non è ravvisabile una precisa controprestazione imputabile al Comune che, quale ente esponenziale della collettività che abita il territorio dove insiste l'attività di sfruttamento della sorgente, è inciso dalle problematiche

ambientali connesse a tale attività. Il protocollo, infatti, non individua a carico del Comune specifici obblighi di recupero dell'ambiente in connessione al versamento delle somme e non si può escludere che le somme versate dalla società ricorrente vengano impiegate per l'ordinaria manutenzione dell'agro comunale.

8.1. In merito al preteso venir meno del Comune all'obbligo di rinegoziazione, va osservato che la proposta della Ferrarelle s.p.a. era volta, principalmente, a:

- ) risolvere il protocollo;
- ) versare, in luogo dei contributi dovuti dal 2010 in poi, un importo minore e forfettario;
- ) ottenere dal Comune di Rocchetta e Croce la dichiarazione di non avere più alcuna pretesa.

Di fronte a una simile proposta, assai svantaggiosa per il Comune, il rigetto dell'ente locale è del tutto legittimo allorché, invece, il protocollo, come si è detto, conserva la propria validità ed efficacia.

Non v'è dubbio, peraltro, che, in relazione alle circostanze sopravvenute - fra tutte, l'introduzione del contributo di cui all'art. 36 L. reg. 8/2008 - nonché alla perdurante sussistenza di un effettivo impatto ambientale dell'attività di sfruttamento delle acque, il Comune intimato debba procedere a rinegoziare la somma dovuta in base al protocollo secondo un criterio di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che ricomprende anche il canone della buona fede (1375 c.c.). La pregiudiziale mancanza di volontà di rinegoziare il protocollo, in tal senso, potrà essere oggetto di sindacato giurisdizionale dovendosi osservare che la possibilità di rinegoziare la somma dopo il primo quinquennio è prevista dal protocollo stesso.

Nel caso specifico, peraltro, non può dirsi che il Comune abbia pregiudizialmente rifiutato la proposta di "rinegoziazione" della Ferrarelle s.p.a. poiché essa, come si è detto, più che a rimodulare l'accordo è volta a porlo nel nulla e a negarne l'efficacia per il futuro e, in parte, anche per il passato; per il periodo successivo al 2010, infatti,

si vorrebbe che l'obbligazione pecuniaria di Ferrarelle s.p.a. fosse adempiuta mediante un versamento di un importo forfettario e minore rispetto a quello dovuto in base al protocollo medesimo.

9.1. Con maggiore impegno esplicativo, va osservato che il deliberato Comunale fa riferimento al testo di una diffida da cui ricava parte del contenuto dispositivo.

Il deliberato, quindi, si compone:

- a) del rigetto della proposta della Ferrarelle s.p.a. che, come si è detto, è legittimo;
- b) della diffida a dare puntuale esecuzione alle disposizioni del protocollo d'intesa;
- c) della diffida a rimborsare al Comune le spese di lite per i precedenti giudizi innanzi al T.A.R.;
- d) della diffida ad adeguare il contributo alla somma di euro 60.000,00.

Va aggiunto che il Comune mostra di collegare gli importi dovuti alle “*esternalità ambientali*” negative che “*incidono sull'integrità delle risorse e dell'ambiente circostante*” e afferma di esserne il legittimo titolare quale ente esponenziale della popolazione su cui tali esternalità si ripercuotono.

Tali affermazioni sono del tutto in linea con la ricostruzione del fondamento causale del protocollo come individuato dalla menzionata Sentenza del Consiglio di Stato n. 2574/2015.

Come si è detto, poi, il Comune legittimamente rifiuta la proposta della Ferrarelle s.p.a. in quanto volta, in sostanza, a porre nel nulla il protocollo d'intesa.

9.2. In rapporto al descritto contenuto del deliberato del Comune - essendosi accertata la perdurante validità del protocollo, dichiarata la legittimità del rigetto della proposta della Ferrarelle s.p.a. e, comunque, accertata la sussistenza di un obbligo a rinegoziare l'accordo economico recato nel protocollo in rapporto alle circostanze sopravvenute -, occorre esaminare gli altri aspetti della diffida del Comune.

9.3. Essi, come sopra descritti, non hanno alcun contenuto provvedimentale; la mera diffida all'esecuzione degli obblighi, al pagamento delle spese legali e all'adempimento degli obblighi afferenti ai livelli occupazionali, infatti, è, pacificamente, affidata all'esperimento di successive azioni giudiziarie (quali la richiesta per l'emissione del decreto ingiuntivo di cui al ricorso n. 3871/2019) e non presenta alcun elemento di autoritatività tale da consentire il sindacato del giudice amministrativo. Si tratta, infatti, di pretese la cui bontà dovrà essere accertata allorchè esse saranno azionate innanzi al giudice competente.

Il ricorso n. 4971/2015 è, quindi, da giudicarsi inammissibile nella parte in cui si rivolge avverso il contenuto di diffida del deliberato impugnato come eccepito dal Comune di Rocchetta e Croce (punto IV della memoria depositata il 25.01.2020).

9.4. In merito deve, altresì, rilevarsi che l'esecuzione della parte del protocollo che attiene al mantenimento dei livelli occupazionale non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Il Protocollo, infatti, è stato originato anche da una problematica di tipo occupazionale (con l'annunciata chiusura di uno stabilimento) rispetto alla quale il Comune di Rocchetta e Croce, senz'altro ente esponenziale per quel che riguarda le problematiche ambientali, ha una debole legittimazione potendo, al più, porsi quale mediatore tra le parti, datore di lavoro e sindacati; la parte di accordo relativa ai livelli occupazionali è, infatti, principalmente riconducibile alla volontà dei sindacati dei lavoratori e degli industriali, oltre che alla stessa parte datoriale.

L'esecuzione di questa parte dell'accordo deve ritenersi rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro innanzi al quale, evidentemente, i lavoratori che dovessero ritenersi ingiustamente pretermessi nell'assunzione potranno azionare le pretese scaturenti dal protocollo d'intesa.

10. Priva di ogni fondamento è anche la censura relativa alla mancata indicazione della regolarità contabile della delibera in quanto essa non prevede alcuna variazione

della situazione economica del comune; anzi, il parere di regolarità contabile sarebbe stato richiesto esclusivamente per l'accettazione delle svantaggiose condizioni recate nella proposta della Ferrarelle s.p.a. in quanto essa, a differenza del rifiuto della proposta, avrebbe avuto *“effetti ... sulla situazione economico-finanziaria dell'ente”* (art. 49 d. lgs. 267/2000).

In ogni caso, si è precisato che la mancata acquisizione del parere di regolarità contabile non comporta alcuna illegittimità o nullità né della deliberazione né del contratto (C. Cass. n. 33768/2019).

11. Le argomentazioni che precedono dimostrano, altresì, l'infondatezza di entrambi i ricorsi, dovendosi rilevare che, nell'opposizione al decreto ingiuntivo, non è stata contestata l'entità della somma.

12. Conclusivamente, alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso n. 4971/2015 va, in parte, respinto perché infondato e, in parte, dichiarato inammissibile; il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1042/2019 va parimenti respinto. La peculiarità della vicenda e la sussistenza di un obbligo di rinegoziazione del protocollo inducono alla integrale compensazione delle spese di lite con l'eccezione del contributo unificato che resta a carico delle parti che l'hanno versato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

- ) li riunisce;
- ) in parte, respinge, e, in parte, dichiara inammissibile il ricorso n. 4971/2015 secondo quanto indicato in motivazione;
- ) respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1042/2019 recata nel ricorso n. 3871/2019;

-) compensa le spese di lite con l'eccezione del contributo unificato che resta a carico delle parti che l'hanno versato;

-) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Luca Cestaro, Consigliere, Estensore

Anna Corrado, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Luca Cestaro**

**IL PRESIDENTE**

**Pierina Biancofiore**

**IL SEGRETARIO**